

2022

SCHEDA N. 3/2022

ELEZIONI RSU 2022 NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ipotesi di A.C.N.Q. 16/11/2021
Protocollo tempistica del 7 dicembre 2021



CISL
SCUOLA

Il 16 novembre 2021 è stata sottoscritta l'”**Ipotesi di A.C.N.Q. (Accordo Collettivo Nazionale Quadro)** in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale”. Successivamente, in data 7 dicembre le Organizzazioni Sindacali Confederali hanno sottoscritto il “**Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti**”.

Il testo aggiorna le disposizioni rispetto all'ACQN precedente (disapplicato dall'art. 37) con particolare riferimento:

- all'elettorato attivo e passivo;
- alle modalità di funzionamento delle RSU;
- alle modalità di presentazione delle liste;
- alla piena esigibilità di fronte alle Commissioni elettorali dei dispositivi del Comitato dei garanti in caso di controversie.
- alla possibilità di presentare le liste mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale del presentatore, in alternativa alla presentazione fisica presso gli Uffici.
- **alla necessità di allegare anche i documenti di riconoscimento dei candidati nelle varie liste.**

L'**ipotesi di A.C.N.Q.**, in continuità con i precedenti accordi, è strutturata in due sezioni:

- la prima diretta a regolare **le modalità di costituzione e funzionamento** degli organismi di rappresentanza sindacale
- la seconda recante il **regolamento elettorale**.

SEZIONE I – MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RSU

Costituzione delle RSU (art.3)

L'elezione della RSU, organismo unitario di rappresentanza, avviene mediante elezione a suffragio universale e a voto segreto con il metodo proporzionale tra le liste concorrenti. Anche in occasione della elezione della RSU si perseguono gli obiettivi di una adeguata rappresentanza di genere e di una applicazione puntuale delle norme antidiscriminatorie.

Numero dei componenti (art.4)

La RSU dovrà essere composta:

Personale in servizio nelle amministrazioni	Componenti RSU
- nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti	- 3 componenti
- nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti	- 3 per i primi 200 dipendenti - più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti	- 33 (numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3.000 dipendenti) - più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Compiti e funzioni (art.5)

I CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU esercita **in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione** riconosciuti dall'art.9 del D.L.vo 165/2001 o da altre disposizioni di legge o di contratti collettivi.

Nella contrattazione collettiva integrativa, la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del relativo contratto di comparto esercitano i poteri e le competenze contrattuali.

Nei confronti della RSU è garantita l'esigibilità dei diritti:

- ai permessi sindacali per l'espletamento del mandato (art.10 del CCNQ 4/12/2017);
- ai permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente (art.15 del CCNQ 4/12/2017);
- di indire l'assemblea dei lavoratori (art.4 del CCNQ 4/12/2017);
- di affissione, anche nella bacheca elettronica, se attivata (art.5 del CCNQ 4/12/2017);
- ai locali per l'esercizio delle proprie attività (secondo quanto previsto dall'art.6 del CCNQ 4/12/2017). In pratica, nelle amministrazioni con almeno 200 dipendenti la RSU ha diritto all'uso permanente e gratuito di un idoneo locale comune; nelle altre amministrazioni la RSU ha diritto di usufruire, ove ne faccia richiesta, di un locale idoneo per le proprie riunioni, posto a disposizione dall'amministrazione nell'ambito della struttura stessa.

2

Elettorato attivo (art.6)

Hanno diritto al voto (**elettorato attivo**):

- tutti i lavoratori **dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio)**;
- tutti i lavoratori **dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio) laddove sia ancora in servizio nella sede il primo giorno di votazione**;
- **i lavoratori provenienti da altre amministrazioni che prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o in altra forma di assegnazione provvisoria in servizio nella sede alla data del primo giorno delle votazioni.**

Il personale delle istituzioni scolastiche **che svolge la propria attività in due o più autonomie scolastiche** esercita l'elettorato attivo:

- nella sede di titolarità, se assunto con **contratto a tempo indeterminato**;
- nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, in caso di eguale numero di ore, nella sede che gestisce il contratto, se assunto con **contratto a tempo determinato**.

In ogni caso, il **diritto di voto si esercita in un'unica sede**. È preciso **compito delle commissioni elettorali verificare che non si verifichino casi di doppia partecipazione** al voto presso le diverse sedi in cui i lavoratori prestano la propria attività.

Elettorato passivo (art.7)

Possono essere eletti e, quindi, godono **dell'elettorato passivo** i lavoratori che siano:

- **dipendenti con contratto a tempo indeterminato** in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale (comma 1);
- **dipendenti con contratto a tempo determinato con incarico annuale** fino al termine dell'anno scolastico **o fino al termine delle attività didattiche**. Come nel caso dell'elettorato attivo, il personale che eventualmente presta la propria attività in due o più istituzioni scolastiche esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità (comma 3).

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o in qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni esercitano il proprio elettorato passivo:

- **presso la sede di assegnazione/utilizzo** a condizione che la durata del comando o assegnazione sia pari a quella prevista per il personale assunto a tempo determinato (30/06 o 31/08). **Al termine del periodo di comando il lavoratore rientra nella sede di titolarità e decade dalla RSU;**
- **presso la sede di provenienza/titolarità** nel caso non si verifichino i requisiti del precedente alinea (*riteniamo non esista questo caso nelle istituzioni scolastiche*).

3

Attenzione: il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione di appartenenza (comma 5).

Non sono, in ogni caso, candidabili:

- i presentatori di lista;
- i componenti delle commissioni elettorali.

Incompatibilità (art.8)

La carica di componente della RSU è incompatibile con:

- qualsiasi altra carica in organismi istituzionali;
- una carica esecutiva nei partiti e/o movimenti politici.

Il verificarsi di una situazione di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

Durata e sostituzione dell'incarico (art.9)

• **Durata**

I componenti della RSU restano in carica per un triennio, al termine del quale decadono automaticamente, con esclusione della prorogabilità.

• **Sostituzione**

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà **sostituito dal primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista**.

Le dimissioni devono essere formalizzate per iscritto alla RSU e quest'ultima ne darà comunicazione ai lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori.

- **Decadenza dei singoli componenti**

I **singoli componenti** della RSU decadono per:

- le condizioni di incompatibilità già previste dall'art.8;
- la cessazione del rapporto di lavoro;
- il trasferimento;
- un comando o un'altra forma di assegnazione temporanea;
- **un'assenza continuativa dall'ufficio superiore a 6 mesi qualora tale assenza comporti che il numero di componenti della RSU effettivamente in servizio sia inferiore al 50% del numero dei componenti previsto (tale caso è esplicitato anche nella dichiarazione congiunta n. 1 contenuta nell'Ipotesi).**

- **Decadenza della RSU**

La RSU decade qualora, **esaurita la possibilità di sostituire i componenti dimissionari/decaduti attingendo tra i non eletti della stessa lista, il numero dei componenti scende sotto il 50% del numero di componenti previsto** dall'art.4. In tali casi, si procede al rinnovo della RSU.

Anche in questo caso, come già in quello della sostituzione dei suoi componenti, la RSU comunica al personale la decadenza dell'organismo.

Attenzione: **se la RSU non adempie agli obblighi di sostituzione** del singolo componente o della comunicazione della decadenza dell'organismo entro 45 giorni, può provvedervi la stessa Amministrazione che, nel caso di possibilità di sostituzione del componente, invita la RSU alla surroga mentre nel caso della decadenza invita le stesse OO.SS. aventi titolo ad indire nuove elezioni.

La RSU decaduta nel corso del triennio deve essere rieletta entro i 50 giorni immediatamente successivi alla decadenza, attivando le procedure per indire le elezioni entro 5 giorni dalla decadenza stessa. Nel frattempo, **le relazioni sindacali**, limitatamente al periodo di 50 giorni, **proseguono con le OO.SS. firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti RSU non dimessi o non decaduti, che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.**

Dimensionamento delle istituzioni scolastiche (art.10)

L'art.10 dell'Ipotesi di A.C.N.Q. prende in considerazione i casi di dimensionamento delle istituzioni scolastiche prevedendo che **i rappresentanti della RSU restano, comunque, in carica** con le precisazioni seguenti.

Nel caso di dimensionamento e fino alla naturale scadenza del proprio mandato, **la RSU delle scuole oggetto di dimensionamento sarà formata**, anche in deroga alle disposizioni relative al numero di componenti, **da tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento che continueranno a svolgere le funzioni di RSU nell'istituzione scolastica nella quale sono transitati.**

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, **in una scuola il numero dei componenti della RSU sia inferiore a 2**, la RSU decade e le OO.SS. provvedono ad indire le nuove elezioni entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU. Anche in questo caso, **le relazioni sindacali, limitatamente ad un periodo massimo di 50 giorni, continuano con le OO.SS. firmatarie del CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica che possono anche sottoscrivere eventuali contratti integrativi.**

Attenzione: nel caso di dimissioni di uno o più componenti nelle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento non si dà luogo alla sostituzione dei componenti con i non eletti

appartenenti alla medesima lista. Se il numero dei componenti scende sotto il 50% previsto, la RSU decade e si procede con l'indizione di nuove elezioni.

Modalità di adozione delle decisioni (art.12)

La RSU è un soggetto sindacale unitario cui si applicano le regole generali degli organismi unitari elettivi di carattere collegiale.

Le decisioni della RSU sono assunte a **maggioranza dei componenti**. La RSU può definire, in un proprio regolamento interno, le modalità con le quali può esprimersi tale maggioranza.

5

Clausola di salvaguardia (art.13)

Nelle clausole di salvaguardia ricomprese nella prima sezione dell'Ipotesi di A.C.N.Q. le OO.SS. che possono presentare le liste si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente a costituire RSA, ma **possono, comunque, conservare o costituire terminali associativi dandone comunicazione alle Amministrazioni stesse**. Tali terminali associativi usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle organizzazioni sindacali stesse e conservano le tutele e le prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

SEZIONE II – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU

Modalità per indire le elezioni (art.16)

Con cadenza triennale, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU, **le OO.SS. rappresentative**, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il rinnovo che, di norma, deve essere contestuale in tutti i comparti di contrattazione.

Successivamente a tale atto (indizione delle elezioni), l'ARAN convoca le confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione per concordare, in un **Protocollo** dedicato, il calendario delle operazioni.

Qualora, in via eccezionale, l'indizione riguardi un singolo comparto di contrattazione il Protocollo verrà concordato con le Organizzazioni Sindacali rappresentative di tale comparto.

Il Protocollo è stato siglato il 7 dicembre 2021 e prevede la seguente tempistica:

Data	Operazioni
31 gennaio 2022	Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
1° febbraio 2022	<ul style="list-style-type: none"> Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; Inizio, da parte delle organizzazioni sindacali, della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate.



10 febbraio 2022	Primo termine per l'insediamento della Commissione Elettorale
16 febbraio 2022	Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione Elettorale
25 febbraio 2022	Termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione Elettorale
5-6-7 aprile 2022	Votazioni
8 aprile 2022	Scrutinio
8-14 aprile 2022	Affissione dei risultati elettorali da parte della Commissione Elettorale
19-27 aprile 2022	Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia.

Nello stesso Protocollo è contenuta una *dichiarazione congiunta n.2* in cui è previsto che l'ARAN avrebbe convocato le Confederazioni firmatarie dell'Ipotesi in un periodo compreso tra il 10 e il 15 gennaio 2022, per effettuare una ricognizione volta a monitorare la situazione pandemica in rapporto all'avvio delle procedure elettorali.

Tale incontro, convocato per il 12 gennaio e proseguito nelle giornate del 18 e del 19 gennaio, ha visto la CISL fermamente convinta della impossibilità, stante l'attuale livello di pericolo, di procedere ad una ordinata tornata elettorale che, ricordiamo, ha sempre coinvolto la maggioranza dei lavoratori del comparto raggiungendo percentuali di partecipazione superiori all'80%.

Tale posizione è stata ribadita nel corso dei tre incontri proponendo di rinviare il calendario al termine della situazione di emergenza anche per consentire a tutti i lavoratori di prendere parte alle votazioni (classi in DID, smart-working, personale sospeso, ecc.).

La mancata condivisione di una posizione unitaria ha determinato l'impossibilità di prorogare, con un atto di natura negoziale, il già stabilito calendario; resta, tuttavia, impregiudicata la possibilità di un ricorso alla via legislativa, per la quale la CISL ha già messo in campo il proprio impegno.

Procedura per la presentazione delle liste (art.18)

- **Composizione delle liste**

Attenzione:

le OO.SS. acquisiscono le candidature dei lavoratori mediante **il modello di "accettazione di candidatura" (allegato 1 all'A.C.N.Q.) cui deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità (in precedenza tali documenti non erano previsti).**

Non possono essere candidati i presentatori di lista e nemmeno i componenti delle Commissioni Elettorali.

Ciascun lavoratore può candidarsi in una sola lista; tuttavia, **laddove fosse presente in più liste (caso più raro che in passato, visto che è stato previsto il modello di accettazione della candidatura e la fotocopia del documento di identità)** la Commissione Elettorale, **dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse**, invita il lavoratore ad optare, entro un termine assegnato, per una delle liste, pena l'esclusione da tutte.

Come già per il passato, l'iscrizione al sindacato non è requisito per la presentazione del candidato nelle liste in cui si è presentato.

I nominativi di coloro che hanno accettato la candidatura sono riportati nella lista dei candidati che deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nella sede. **Ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.**

Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista è dato dal 2% del totale dei dipendenti.

- **Presentatore di lista**

Ogni lista può avere **un solo presentatore**.

Il presentatore della lista può essere un dirigente sindacale (aziendale, territoriale, nazionale) dell'organizzazione interessata ovvero un **dipendente delegato per iscritto dalla stessa organizzazione**. In questo caso la delega deve essere allegata alla lista dei candidati.

N.B.: **il presentatore di lista** che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione **può** anche essere tra i sottoscrittori della stessa, laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.

- **Presentazione della lista**

Le liste devono essere presentate, entro la scadenza prevista del 25 febbraio, all'ufficio preposto, o alla Commissione Elettorale, se già costituita.

La lista, **corredata dalle accettazioni di candidatura e dai documenti di riconoscimento dei candidati**, deve essere firmata dal presentatore e trasmessa utilizzando il modello apposto.

La firma del **presentatore** di lista deve essere autenticata dal Dirigente scolastico o dal responsabile delegato dallo stesso. Il presentatore di lista garantisce sull'autenticità delle firme dei sottoscrittori.

Attenzione:

tenuto conto dell'attuale stato di emergenza, in alternativa alla modalità di cui sopra, la lista, sempre corredata dalle accettazioni di candidatura e dai documenti di riconoscimento dei candidati, può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'Amministrazione.

In questo caso il modello di presentazione della lista e la lista dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal presentatore di lista o dal legale rappresentante del sindacato che ne assicura l'autenticità. I file ricevuti vengono inoltrati da parte dell'Amministrazione alla Commissione Elettorale.

L'orario di scadenza per la presentazione della lista coincide con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste **o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite PEC.**

Commissione elettorale (art.19)

Ogni Organizzazione Sindacale presentatrice di lista *può* designare un lavoratore dipendente dell'Amministrazione che **all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare**.

La designazione dei componenti della Commissione elettorale è, di norma, effettuata contestualmente alla presentazione della lista. La costituzione della Commissione avviene alla data prevista nel Protocollo (16 febbraio 2022) o, se successiva, alla data di nomina del terzo componente della commissione. I componenti della Commissione sono, comunque, integrati con quelli designati dalle OO.SS. che hanno presentato le liste successivamente alla costituzione della Commissione stessa.

Nel caso in cui le **designazioni siano in numero inferiore a 3**, l'Amministrazione invita tutte le OO.SS. presentatrici di lista a nominare, entro 7 giorni dal termine della presentazione delle liste, gli ulteriori componenti.

I componenti delle Commissioni Elettorali prestano i propri compiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante il proprio orario di lavoro. Il tempo impiegato nell'espletamento delle operazioni elettorali è considerato servizio a tutti gli effetti.

Compiti della Commissione Elettorale (art.20)

I compiti della Commissione Elettorale possono così essere riassunti:

- Elezione del presidente;
- Acquisizione dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
- Eventuale ricevimento delle liste elettorali;
- Verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- Esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità delle liste e delle candidature;
- Definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
- Distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- Predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- Nomina dei presidenti di sezione;
- Nomina degli scrutatori, tenendo conto delle eventuali designazioni da parte delle OO.SS.;
- Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- Raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
- Compilazione dei verbali;
- Comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'Amministrazione e alle Organizzazioni Sindacali presentatrici di lista;
- Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- Trasmissione dei verbali e degli atti all'Amministrazione per la debita conservazione e trasmissione telematica dei risultati all'ARAN.

Inoltre, la Commissione Elettorale porta a conoscenza dei lavoratori le **liste elettorali** presentate, mediante **affissione** in luogo accessibile a tutti i dipendenti almeno **otto giorni prima della data delle elezioni**.

Modalità di votazione (art.21)

Il luogo di votazione è stabilito dalla Commissione Elettorale, previo accordo con l'Amministrazione; qualora l'ubicazione delle sedi e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, possono essere previste più sezioni di voto, evitando comunque eccessivi frazionamenti e garantendo, di norma, la contestualità di voto.

Luogo e data/e di votazione dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile o pubblicati sull'intranet dell'Amministrazione almeno **8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni**.

Composizione della sezione elettorale (art.22)

La sezione elettorale è composta da almeno **due scrutatori** e da un **presidente** nominato dalla Commissione Elettorale al suo interno. Nel caso di più sezioni elettorali, la Commissione Elettorale può nominare il presidente della sezione scegliendo tra il personale titolare dell'elettorato attivo della singola sezione; la persona individuata dovrà manifestare la propria volontà ad accettare l'incarico.

Scrutatori (art.23)

Il **presentatore di lista** ha *la facoltà* di designare uno scrutatore (per ogni sezione elettorale) scelto fra i **lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati**.

La designazione degli scrutatori deve **avvenire entro 2 giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni**.

Nel caso in cui le designazioni così effettuate non siano sufficienti, la Commissione Elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il loro numero sia almeno pari a due.

In caso di più sezioni elettorali, se il numero degli scrutatori è insufficiente la Commissione nomina, **d'ufficio**, gli ulteriori scrutatori scegliendoli al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione che non sia candidato.

Come già visto per i componenti delle Commissioni Elettorali, gli scrutatori ed il presidente espletano i propri compiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali – comprendente il giorno precedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle sezioni – durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per le operazioni elettorali è considerato servizio a tutti gli effetti.

Attrezzatura elettorale (art.24)

Ogni sezione elettorale, a cura della Commissione Elettorale, avrà a disposizione un'urna elettorale che, al termine delle operazioni di voto, sarà chiusa e sigillata fino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.

La sezione elettorale deve poter predisporre dell'elenco completo degli aventi diritto al voto.

Schede elettorali (art.25)

La scheda di voto, firmata da almeno tre componenti della sezione, è unica; comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Nel caso di contemporaneità di presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.

La scheda è consegnata all'elettore all'atto della votazione dal Presidente o da altro componente della sezione elettorale.

Il **voto di lista** viene espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista stessa.

Cause di nullità del voto sono la presenza di tracce di scrittura o altri analoghi segni che possano consentire l'individuazione dell'elettore.

Preferenze (art.26)

Ciascun elettore può manifestare la **propria preferenza per un solo candidato della lista che ha votato** (*non è quindi ammesso il voto disgiunto*); nel caso di amministrazioni con **più di 200 dipendenti**, l'elettore può esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

Il voto di preferenza sarà espresso **scrivendo il nome e il cognome del candidato** nell'apposito spazio sulla scheda, che, nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti, riporta anche i nomi dei candidati; nelle altre amministrazioni, le liste dovranno essere affisse all'entrata della sezione.

N.B.: l'indicazione, nella stessa lista, di preferenze in numero superiore a quello consentito le rende nulle, mentre è attribuito il voto alla lista, anche se non indicato espressamente.

Attenzione: **il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti rende nulla la scheda.**

In caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste si considera valido solo il voto di lista mentre sono nulli i voti di preferenza.

10

Esempi (amministrazioni fino a 200 dipendenti) – 4 liste, un solo voto di preferenza esprimibile

Lista 1
Rossi
Verdi
Bianchi

Lista 2
Neri
Viola

Lista 3
Fucsia
Amaranto
Blu

Lista 4
Azzurro
Rosa
Arancione

Caso n. 1

L'elettore mette un segno accanto al nome Bianchi senza votare alcuna lista

Esito votazione:

1 voto alla lista 1

1 Preferenza al candidato Bianchi

Caso n. 2

L'elettore fa la croce sulla lista 2 senza votare alcun candidato

Esito votazione:

1 voto alla lista 2

Nessuna preferenza assegnata a candidati

Caso n. 3

L'elettore mette un segno accanto ai nomi Azzurro e Rosa senza votare alcuna lista

Esito votazione:

1 voto alla lista 4

Nessuna preferenza assegnata

Caso n. 4

L'elettore vota sia la lista 3 che la lista 4

Esito votazione: **SCHEDA NULLA**

Caso n. 5

L'elettore mette un segno accanto al nome Viola (lista 2) e un segno accanto al nome Blu (lista 3)

Esito votazione: **SCHEDA NULLA**

Caso n. 6

L'elettore mette un segno sulla lista 2 e uno accanto al nome Rosa (lista 4)

Esito votazione:

1 voto alla lista 2

Nessuna preferenza assegnata

Quoziente necessario per la validità delle elezioni (art.30)

11

Le votazioni sono valide laddove abbia partecipato alle stesse **più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto**.

In caso di mancato raggiungimento del *quorum* per la validità delle votazioni, non si procede allo scrutinio e le elezioni **vengono ripetute entro 30 giorni** con le stesse liste di candidati. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Se anche nella seconda elezione non si raggiunge il quorum necessario, l'intera procedura **dovrà essere ripetuta e conclusa entro 90 giorni**.

Operazioni di scrutinio (art.31)

Le operazioni di scrutinio, che **saranno pubbliche**, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni di voto in tutte le sezioni nel giorno stabilito dal Protocollo (8 aprile).

Al termine delle operazioni i risultati elettorali dovranno essere riportati e sottoscritti dalla Commissione Elettorale sul verbale finale. Nel caso di più sezioni elettorali, il Presidente della sezione redige e sottoscrive il verbale dello scrutinio; il verbale viene controfirmato da almeno due scrutatori per ciascuna sezione. Il verbale viene, quindi, trasmesso alla Commissione Elettorale che procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in un apposito verbale finale.

Il verbale finale deve essere affisso in luogo accessibile e pubblicato sull'intranet dell'amministrazione per **almeno 5 giorni** trascorsi i quali, senza che siano stati presentati ricorsi, si ritiene confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione Elettorale ne dà atto nel *verbale delle operazioni elettorali*.

Al termine di tutte le operazioni, la Commissione Elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale (escluso i verbali); il plico sigillato dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo gli accordi tra la Commissione Elettorale stessa e l'Amministrazione in modo, comunque, da garantirne l'integrità per **almeno 3 mesi** o, in caso di contenzioso, fino al termine dello stesso. Successivamente il plico sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione Elettorale e di un delegato dell'Amministrazione. I verbali saranno, invece, conservati dalla RSU e dalla Amministrazione.

Attribuzione dei seggi (art.32)

- **Attribuzione dei seggi alle liste**

I seggi saranno ripartiti secondo il **criterio proporzionale** in relazione ai **voti conseguiti dalle singole liste** concorrenti.

Viene, innanzitutto, determinato il **quorum dividendo il numero dei voti validi (somma dei voti ottenuti dalle liste, escluse schede nulle e bianche) per il numero dei seggi previsti**.

I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, **prima alle liste che hanno ottenuto il quorum.**

Successivamente, fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi. In caso di parità di resti, **il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti.** In caso di ulteriore parità, **il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.**

Esempio:

Istituzione scolastica che ha 136 dipendenti; i seggi da attribuire sono, di conseguenza, 3.

Ipotizziamo che gli aventi diritto al voto siano tutti i 136 dipendenti e si siano recati a votare n. 128 elettori (votanti).

CALCOLO DEL QUORUM:

il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (128) per il numero dei seggi da ripartire (3) e cioè $128/3 = 42,666$.

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla assegnazione dei tre seggi.

Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

- lista n. 1 voti validi 54
- lista n. 2 voti validi 46
- lista n. 3 voti validi 17
- lista n. 4 voti validi 11

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

Le liste n.1 e 2 hanno raggiunto un numero di voti superiore al quorum; quindi, alla lista n.1 va un seggio e alla lista n.2 va il secondo seggio.

Il terzo seggio va assegnato alla lista che ha riportato il maggiore resto

lista n. 1 voti validi 54 – (1 seggio * 42,666) = resto 11,334

lista n. 2 voti validi 46 – (1 seggio * 42,666) = resto 3,334

lista n. 3 voti validi 17 – (0 seggi * 42,666) = resto 17,000

lista n. 4 voti validi 11 – (0 seggi * 42,666) = resto 11,000

Il terzo seggio va attribuito alla lista n.3 che presenta il resto più elevato.

- Attribuzione dei seggi ai candidati

I seggi saranno attribuiti in relazione al numero di voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine di collocazione all'interno della lista.

Attenzione: nel caso non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi ai candidati di una lista per mancanza di candidati, è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di una lista concorrente.

Qualora il numero dei seggi attribuiti complessivamente sia inferiore al numero minimo di componenti per il funzionamento della RSU, fermo restando l'invio all'ARAN dei risultati elettorali, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex-novo tutta la procedura che dovrà concludersi nei successivi 90 giorni.

Ricorsi alla Commissione Elettorale (art.33)

Se nei **5 giorni successivi** all'affissione del *verbale finale* vengono presentati ricorsi, la Commissione Elettorale provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale delle operazioni elettorali la determinazione cui è giunta e l'eventuale modifica del *verbale finale*, che viene nuovamente affisso. Le copie del verbale finale, del verbale delle operazioni elettorali e degli eventuali verbali di sezione dovranno essere notificate alle Organizzazioni Sindacali che hanno presentato le liste elettorali, **entro 48 ore** dal compimento delle operazioni.

13

Comitato dei garanti (art.34)

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, è ammesso il ricorso, **entro 10 giorni**, a un apposito **Comitato dei Garanti**.

Il Comitato dei Garanti deve essere costituito a livello provinciale; è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici di lista direttamente coinvolte nel ricorso in quanto le stesse si contendono uno o più seggi.

Se il ricorso ha per oggetto altre decisioni della Commissione Elettorale, il Comitato dei Garanti è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione Elettorale. Se il Presidente della Commissione Elettorale è espressione dell'Organizzazione Sindacale ricorrente, lo stesso viene sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Comitato dei Garanti si insedia presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e **si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del ricorso**.

Disapplicazioni (art.37)

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'A.C.N.Q. **sono abrogati:**

- ACNQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto il 7 agosto 1998;
- Accordo di interpretazione autentica dell'art.1, comma 3, parte II dell'ACNQ 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 febbraio 2001;
- Contratto di interpretazione autentica dell'art.8, parte I dell'ACNQ 7 agosto 1998, sottoscritto il 6 aprile 2004;
- Contratto di interpretazione autentica dell'art.7, comma 2, parte I dell'ACNQ 7 agosto 1998, sottoscritto l'11 giugno 2007;
- ACNQ di integrazione dell'art.3, parte II dell'ACNQ del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 settembre 2007;
- Contratto di interpretazione autentica dell'art.1 dell'ACNQ 24 settembre 2007, sottoscritto il 27 marzo 2012;
- Accordo su integrazione e modificazioni dell'ACNQ 7 agosto 1998, sottoscritto il 13 marzo 2013 per il comparto scuola;
- CCNQ per le modifiche all'ACNQ del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015.